Parere n.9/2007 - Parere in materia di gestione dei servizi pubblici locali mediante la costituzione di persone giuridiche di diritto privato da parte di un ente locale

Parere n. 9/2007



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

prof. avv. Giuseppe Palumbi Presidente

dott. Giorgio Longu Consigliere

avv. Maria Paola Marcia Consigliere

dott. ssa Lucia d'Ambrosio Referendario - relatore

nella camera di consiglio dell'8 giugno 2007;

Visto l'articolo 100 comma 2 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (e successive modificazioni);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la nota del 28 marzo 2007 (pervenuta alla segreteria della Sezione in data 5 aprile 2007) con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, trasmette la propria deliberazione n. 2 del 14 marzo 2007;

Vista la nota con la quale il Comune di Guspini chiede un parere in merito all'affidamento in house, previa modifica dello Statuto, ad una Fondazione, costituita dal Comune stesso nel 2004, del servizio relativo alla casa di riposo;

Vista la nota n. 241/Pres. del 4 aprile 2007 con la quale il Referendario Lucia d'Ambrosio è stata nominata relatore ai fini del parere di cui sopra;

Vista la nota protocollo n. 1145/E1 del 15 maggio 2007 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 23 del 17 maggio 2007, con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione stessa per il giorno 8 giugno 2007, per deliberare sul parere richiesto;

Udito il Referendario dott.ssa Lucia d'Ambrosio.

PREMESSO

Con nota del 28 marzo 2007 il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 2 del 14 marzo 2007, con la quale ha *valutato ammissibile* la richiesta di parere del Comune di Guspini in materia di *gestione di servizi pubblici locali mediante la costituzione da parte degli Enti locali di persone giuridiche di diritto privato.*

CONSIDERATO

1. 1. La richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3", è sottoscritta dal Sindaco del Comune di Guspini ed è indirizzata alla Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali. Il Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna è stato istituito con legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1. In data 31 ottobre 2006 ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle procedure di richiesta dei pareri facoltativi previsti dall'art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n.131". Detto regolamento prevede espressamente che la richiesta di parere debba provenire, di norma, dagli organi rappresentativi dell'Ente (ovvero da organi espressamente delegati) e che le richieste siano

trasmesse alla Sezione regionale di controllo, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, previa ricognizione della portata interpretativa ed innovativa del parere. La richiesta del Comune di Guspini è, pertanto, ammissibile sotto il profilo della legittimazione soggettiva, come correttamente valutato dal Consiglio delle Autonomie nella citata deliberazione n. 2/2007.

- 2. Passando all'esame dei *presupposti oggettivi* di ammissibilità delle richieste di parere, deve premettersi che l'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo è circoscritta, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, legge n. 131/2003, alle "materie di contabilità pubblica". Secondo orientamenti recentemente espressi (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 5 del 17 febbraio 2006), la nozione di contabilità pubblica, quando è strumentale alla funzione consultiva, anche se non può ridursi alla mera tenuta delle scritture contabili ed alle modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, non investe qualsiasi attività che abbia riflessi di natura finanziaria patrimoniale, bensì assume un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
- 3. 3. Il quesito formulato deve, inoltre, essere vagliato alla stregua della natura stessa della funzione consultiva, quale manifestazione di giudizio prodromica rispetto all'attività di amministrazione attiva, per verificare l'esistenza dei seguenti indefettibili presupposti:
 - a) a) la rilevanza generale della questione;
 - b) b) la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta rispetto all'adozione di un puntuale atto di gestione e l'assenza di giudizi valutativi su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, al fine di evitare che la funzione consultiva degeneri in forme anomale di controllo, preventivo o successivo, su singoli atti;
 - c) c) l'assenza di dirette commistioni con le funzioni di controllo e giurisdizionali esercitate dalla Corte;
 - d) d) la mancanza di una diretta correlazione con giudizi civili, amministrativi o penali in

corso.

Come accennato con riferimento ai presupposti soggettivi di ammissibilità delle richieste di parere, il Consiglio delle Automonie locali ha previsto, con apposito regolamento (in sintonia con la ratio della disposizione legislativa che gli attribuisce compiti di vaglio preventivo e di filtro tra Autonomie locali e Sezione regionale di controllo), di svolgere un ruolo, non solo di verifica dei presupposti di legittimazione soggettiva della richiesta, ma, soprattutto, di esame dei presupposti oggettivi della stessa. Il Consiglio delle Autonomie, pertanto, può svolgere una funzione fondamentale nel ricostruire con la necessaria astrattezza e generalità, richieste troppo specifiche, palesemente funzionali all'adozione di atti di amministrazione attiva e/o implicanti valutazioni di comportamenti tenuti e provvedimenti adottati, ovvero nel selezionare e adeguatamente modulare i quesiti proposti, nelle ipotesi in cui le questioni oggetto della richiesta appaiano tanto variegate da essere difficilmente riconducibili alla nozione di contabilità pubblica, così come intesa ai fini dell'esercizio della funzione consultiva della Corte dei conti, oltre che, per converso, insuscettibili di introdurre tematiche di interesse più generale per il sistema delle autonomie.

Con la citata deliberazione n. 2/2007 il Consiglio delle Autonomie ha "valutato l'ammissibilità oggettiva della richiesta di parere del Comune di Guspini in relazione all'attinenza alla materia di contabilità, al coinvolgimento delle funzioni requirente e giurisdizionale della Corte dei conti o di altre magistrature, alla duplicazione dell'espletamento di altre funzioni consultive ed, infine, all'astrattezza e alla capacità di orientamento degli Enti locali" e ha deliberato "di rimettere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131 del 2003, alla Sezione regionale della Corte dei conti la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Guspini".

La valutazione in termini di ammissibilità sotto il profilo oggettivo operata dal Consiglio delle Autonomie non vincola, naturalmente, la Sezione, che deve, in ogni caso, effettuare una autonoma ricognizione di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti. In detta ricognizione, tuttavia, la Sezione, non ha quale riferimento esclusivo, come nelle ipotesi di trasmissione diretta da parte dell'Ente locale, il quesito specifico e concreto formulato dall'Ente stesso, e trova ausilio nella riprospettazione della questione in termini generali ed astratti operata dal Consiglio delle Autonomie.

La questione prospettata dal Comune di Guspini, con riferimenti specifici alla situazione concreta e agli atti di gestione da adottare, involge i seguenti profili: definizione delle rispettive aree di autonomia tra Comune e fondazione (dallo stesso costituita, nel gennaio del 2004, con lo scopo di svolgere attività nel campo socio sanitario, anche convenzionandosi con le ASL), alla quale si vuole affidare "in house" la gestione del servizio relativo alla casa di riposo; necessità di allegare, ai sensi dell'art. 172 del TUEL 267/2000, il bilancio della fondazione a quello del Comune; obbligatorietà, per il Comune, di ripianare eventuali perdite della stessa. Il Consiglio delle Autonomie, "ritenuto che la questione della gestione di servizi pubblici locali mediante la costituzione di persone giuridiche di diritto privato da parte degli Enti locali, investendo la stessa capacità giuridica dell'Ente pubblico e il principio di tassatività delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, sia oggetto di un processo normativo e giurisprudenziale in evoluzione...e che il ricorso a modelli organizzativi mediante la costituzione di persone giuridiche di diritto privato...a cui affidare direttamente servizi propri degli Enti locali, implica peculiarità evidenti riguardo alla disciplina finanziaria e contabile", ha effettuato una ricostruzione della portata della richiesta atta, da un lato a mettere in luce la rilevanza generale della questione, dall'altro a superare i ristretti e particolaristici ambiti della fattispecie concreta esposta dal Comune di Guspini.

La richiesta è, pertanto, ammissibile sotto il profilo oggettivo.

4.1. 4.1. Passando al merito della questione è di tutta evidenza che esula dalle competenze di questa Sezione la disciplina delle fondazioni alla quale è, tuttavia, indispensabile fare un rapido cenno, ai fini della soluzione del quesito. Caratteristica essenziale della fondazione è l'estraneità del fondatore rispetto all'ente nato in virtù del riconoscimento. La fondazione, una volta venuta ad esistenza, vive di vita propria, in piena autonomia (anche patrimoniale) e assoluto distacco dalla persona (fisica o giuridica) che con proprio atto di volontà ne ha determinato la costituzione. La fondazione è, infatti, comunemente definita come "organizzazione per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante prestabilito dal fondatore". Requisiti indispensabili ai fini dell'esistenza di una fondazione sono, oltre alla denominazione, uno scopo (non economico) ed un patrimonio. Con il riconoscimento,

la persona giuridica venuta ad esistenza risponde esclusivamente con il proprio patrimonio: il patrimonio, pertanto, deve essere adeguato allo scopo prefissato, anche al fine di fornire adeguata tutela ai terzi che vengano in contatto con la fondazione (cfr. art. 1, comma 3, del DPR 10 febbraio 2000, n.361).

4.2. 4.2. Esula, altresì, dalla competenza in materia di contabilità pubblica di questa Sezione l'analisi della copiosa giurisprudenza, comunitaria ed interna, e della scarna normativa in materia di affidamento "in house" di servizi pubblici locali. Ai fini della soluzione del quesito proposto, è, tuttavia indispensabile effettuare una sintetica ricostruzione di entrambe. Si parla di affidamento "in house" nelle ipotesi in cui un Ente locale (o altra amministrazione pubblica) aggiudica senza gara ad una entità giuridicamente separata, ma rientrante nella sua sfera di influenza, il compito di eseguire una prestazione (di norma di servizi) a proprio favore (c.d. affidamenti "quasi in house" o affidamenti "in house in senso lato"). La normativa comunitaria non disciplina l'istituto, che, invece, ha trovato riconoscimento esplicito da parte del legislatore italiano nel testo, attualmente vigente (sebbene dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 27 luglio 2004), dell'art.113 del T.U.E.L. 267/2000 e in quello (non più in vigore a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la citata sentenza), dell'art. 113 bis dello stesso T.U.E.L., come modificati dal legislatore nazionale (con d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003) al fine di adeguare la disciplina interna alla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europeea. Tra le pronunce emesse in materia dalla Corte di giustizia assumono fondamentale rilievo la sentenza Teckal, causa C-107/98, del 18 novembre 1999, la sentenza Stadt Halle, causa C-26/03, dell'11 gennaio 2005 e la sentenza Parking Brixen, causa C-458/03, del 13 ottobre 2005. E' importante sottolineare che la Corte di giustizia, chiamata a risolvere contrasti riguardanti prestazioni affidate senza ricorrere a procedimenti ad evidenza pubblica, ha rinunciato a colmare le lacune della legislazione comunitaria, limitandosi ad individuare i requisiti indispensabili affinché sia giustificabile la mancata applicazione dei principi in materia di evidenza pubblica. L'amministrazione pubblica può affidare direttamente l'incarico di fornire una prestazione o un servizio ad un soggetto giuridicamente distinto se il capitale del soggetto affidatario (di solito una società) è interamente pubblico, se esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e se il soggetto fornitore realizza la propria attività prevalentemente con l'Ente pubblico che lo controlla. Con la locuzione "controllo analogo" si fa riferimento ad "un rapporto che determina, da parte dell'Amministrazione controllante, un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato, non possedendo alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione, si configura come un'entità distinta solo formalmente dall'Amministrazione, ma che in concreto continua a costituire parte della stessa...solo a tali condizioni si può ritenere che fra amministrazione e aggiudicatario non sussista, agli effetti pratici, un rapporto di terzietà rilevante ai fini dell'applicazione delle regole comunitarie in materia di appalti pubblici." (Commissione europea, nota 26 giugno 2002, indirizzata al Governo italiano).

4.3. L'art. 14 del citato d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003, ha 4.3. soppresso la distinzione tra "servizi a rilevanza industriale" e "servizi privi di rilevanza industriale" ed introdotto quella tra "servizi di rilevanza economica" (art. 113 del TUEL) e "servizi privi di rilevanza economica" (art. 113 bis del TUEL), al fine di allineare la normativa interna a quella comunitaria (in particolare all'art. 86 del Trattato CE e a quanto previsto dal Libro verde sui Servizi di interesse generale del 21 maggio 2003), che sottopone al regime della concorrenza i "servizi di interesse economico generale", distinguendoli dai "servizi di interesse generale" (caratterizzati dalla natura non economica dell'attività oggetto del servizio, dalla mancata ripercussione dell'attività sugli scambi tra Stati membri e dalla finalizzazione dell'attività a funzioni di carattere sociale), per i quali si giustifica la disapplicazione dei principi sulla concorrenza. I servizi di carattere economico consistono in attività economiche che vengono offerte sul mercato e possono essere svolte anche da un privato con finalità di lucro, dietro pagamento di un corrispettivo idoneo a coprire i costi e remunerare il capitale. I servizi non economici si esplicano, invece, nello svolgimento di attività rese senza finalità lucrative: per la copertura dei costi si fa ricorso alla fiscalità generale e/o al pagamento di tariffe che rappresentano una mera compartecipazione dell'utenza ai costi. La distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo e non è possibile fissare a priori un elenco di servizi di interesse generale di natura "non economica" (*Libro verde*, cit.): anche i servizi sociali, pertanto, possono avere carattere economico se gestiti dietro pagamento di un corrispettivo adequato, almeno in astratto, a coprire i costi.

- 4.4. La caducazione, ad opera della Corte costituzionale, della disposizione di cui all'art. 113 bis del TUEL, ha determinato un vuoto normativo con riferimento agli affidamenti esterni di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 272 del 2004 ha, infatti, affermato (al fine di dichiarare illegittima la compressione, da parte del legislatore statale, dell'autonomia regionale e locale in materia di gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) che le disposizioni in materia di tutela della concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, in quanto con riferimento ai servizi privi di rilevanza economica non esiste un mercato concorrenziale, né un fine lucrativo. La caducazione della norma di rango statale, che dettava, con elencazione ritenuta tassativa, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e prevedeva l'obbligo di disciplinare i rapporti tra Ente locale e soggetto erogatore dei servizi tramite contratto di servizio, ha determinato, al di là dell'ampliamento della potestà normativa regionale e locale, il venir meno di un principio di tipicità delle formule organizzative gestionali, e la possibilità, per gli Enti locali, di ricorrere, anche in analogia con soluzioni già introdotte nell'ordinamento dalla normativa relativa a settori specifici (cfr. art. 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificati dal d.lgs. 256 del 2006), a svariate possibili formule gestionali. In particolare l'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dall'Ente locale, che l'art. 113 bis prevedeva con esclusivo riferimento ai servizi culturali e del tempo libero (a differenza di quello ad istituzioni, aziende speciali e società a capitale interamente pubblico, previsto in generale per tutti servizi pubblici locali privi di rilevanza economica), dovrebbe poter trovare applicazione con riferimento a qualsiasi tipologia di servizio privo di rilevanza economica.
- 4.5. 4.5. Occorre considerare, inoltre, che gli indirizzi dettati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, includono tra i soggetti del c.d. "Terzo Settore", ai quali i Comuni possono affidare *l'organizzazione complessiva* di servizi

sociali, le fondazioni, anche se prevedono che si *privilegino procedure di aggiudicazione* ristrette e negoziate.

- 5.1. La valutazione in termini di rilevanza economica o meno del servizio pubblico relativo alla casa di riposo può essere effettuata esclusivamente dal Comune, che ne conosce sia i costi, sia i margini di copertura degli stessi ad opera dei corrispettivi erogati dagli utenti. Ma anche nell'eventualità in cui il servizio pubblico di cui si discute, non assuma, in concreto, rilevanza economica e non sia, quindi, assoggettato ai principi in materia di concorrenza, l'affidamento diretto alla fondazione sarà ammissibile soltanto se ricorreranno tutti gli illustrati requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria con riferimento all'affidamento *in house*.
- 5.2. Saturalmente rientra esclusivamente nella autonomia delle scelte discrezionali del Comune anche la valutazione in termini di efficienza ed economicità della scelta di affidare la gestione del servizio alla fondazione rispetto alla possibilità di gestione diretta o di affidamento a soggetti terzi, previa procedura ad evidenza pubblica.
- 5.3. 5.3. In caso di opzione per l'affidamento diretto alla fondazione esula dalle competenze di questa Sezione suggerire eventuali modifiche da apportare allo Statuto della stessa affinché risultino soddisfatti i rigorosi requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria ai fini di un affidamento *in house* (ivi incluse le formule consistenti nella significativa partecipazione agli organi della fondazione di soggetti che rivestano posizioni rappresentative degli organi del comune). Si segnala, tuttavia, la necessità che, da un lato, vengano adottate tutte le cautele che necessariamente si impongono in una situazione di così stretta commistione tra l'esercizio di funzioni pubbliche e l'attività di un soggetto privato, e, dall'altro, non vengano travalicati i limiti di compatibilità con la natura giuridica, propria della fondazione, di "organizzazione per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante prestabilito dal fondatore".
- 6.1. A prescindere dalla soluzione che il Comune vorrà in concreto adottare con riferimento alla modifica dello Statuto, ciò che rileva ai fini della soluzione dei quesiti posti all'attenzione della Sezione sono le ripercussioni finanziarie e contabili sul bilancio dell'Ente dell'affidamento diretto della gestione del servizio alla fondazione. Ciò in quanto, a prescindere

dalla circostanza che l'affidamento del servizio sia avvenuto attraverso lo strumento della concessione ovvero si sia fatto ricorso alla figura dell'appalto, la fondazione puo venirsi a trovare in perdita. Nel primo caso se i contributi pubblici e i corrispettivi erogati dagli utenti non coprono interamente i costi di gestione; nel secondo se la remunerazione del servizio corrisposta dall'Ente locale non è sufficiente a coprire i costi. In entrambi i casi, in mancanza di erogazioni ordinarie e/o straordinarie da parte dell'Ente locale, la fondazione intacca progressivamente il suo patrimonio, ovvero la dotazione che il Comune, impoverendo il proprio patrimonio, gli ha assegnato, in entità che dovrebbe essere adeguata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DPR 361 del 2000, allo scopo da realizzare.

- 6.2. 6.2. Con riferimento alla necessità che il Comune alleghi al proprio bilancio di previsione il consuntivo della fondazione, detto adempimento trova fondamento nel disposto dell'art. 162, comma 1, del TUEL (ai sensi del quale "gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità") e, in particolare, nel principio dell'universalità, ai sensi del quale è necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali, riconducibili all'ente locale, al fine di presentare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente. Il rispetto dell' art. 172, comma 1, lettera b) del TUEL, che richiede, come allegato al bilancio di previsione, "le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce", per quanto costituisca elemento necessario al fine di fornire detta rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente, non sempre è, infatti, sufficiente a realizzare pienamente il principio di universalità (cfr. Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti locali – Principi contabili per gli Enti locali – Luglio 2002 – in particolare i principi 40 e ss.).
- 6.3. Con riferimento all'autonomia patrimoniale della fondazione può solo dirsi che, in assenza di una disciplina speciale (quale, ad esempio, quella delle fondazioni bancarie o delle fondazioni universitarie), la fondazione è regolata in tutti i suoi aspetti dal diritto

privato, anche quando, come nel caso in esame, la "partecipazione" dell'ente locale è totalitaria, gli organi di amministrazione sono formati da soggetti designati dall'ente pubblico e la fondazione assume, pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, lo status di organismo di diritto pubblico. Non sussiste, ai sensi della normativa attualmente vigente, un obbligo per l'ente locale di ripianare eventuali perdite della fondazione. Ciò non toglie che, di fronte ad una situazione di perdita della fondazione il Comune si trovi di fronte all'alternativa tra aumentare l'entità dei contribuiti ordinari erogati (ovvero l'entità di quanto corrisposto a titolo di remunerazione del servizio, se dato in appalto), erogare un contributo straordinario, ovvero permettere che la fondazione eroda progressivamente il proprio patrimonio, con il rischio di non avere più mezzi adeguati alla realizzazione dello scopo socio assistenziale per il quale è stata costituita (e che si arrivi alla trasformazione della fondazione o alla liquidazione ed estinzione della stessa). In ogni caso detta situazione di perdita si ripercuote sul bilancio comunale o in termini di aumento delle spese effettuate a favore della fondazione o in termini di perdita definitiva di quel patrimonio che il Comune ha sì trasferito alla fondazione nel momento della sua costituzione (e del quale lo Statuto potrebbe, in via cautelativa, prevedere, in caso di scioglimento della persona giuridica, la devoluzione al Comune fondatore), ma dal quale continua a ricevere una utilità indiretta fintanto che la fondazione è in grado di erogare il servizio e perseguire lo scopo socio assistenziale per il quale è stata costituita. L'esercizio di un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi dovrebbe consentire al Comune di intervenire prima che la situazione di perdita si concretizzi e valutare, nell'ambito della propria autonomia gestionale, il ricorso a forme alternative e più efficienti di gestione del servizio [gestione in economia da parte del comune; affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali o società a totale partecipazione pubblica; affidamenti, previa procedura ad evidenza pubblica, a soggetti terzi privati (imprese individuali, società di persone, società di capitali, associazioni, fondazioni private)].

P.O.M.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 giugno 2007.

Il Relatore II Presidente

dott. ssa Lucia d'Ambrosio prof. avv. Giuseppe Palumbi

Depositata in Segreteria il 18/06/2007

II Direttore

dott. ssa Anna Maria Ferrero